



COMUNE DI POVOLETTO STATUTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Art. 1 - Istituzione

È istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 30 aprile 2015 la CONSULTA DEI GIOVANI del Comune di Povoletto, quale organismo autonomo permanente di proposta e di consultazione del Consiglio Comunale circa materie afferenti le politiche giovanili.

Art. 2 - Fini

La Consulta dei Giovani è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta, in virtù delle sue competenze specifiche, proposte, pareri, rilievi, raccomandazioni non vincolanti, relativamente agli atti dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei servizi inerenti le politiche giovanili.

La Consulta si pone come punto di riferimento e di informazione per i giovani del Comune di Povoletto sulle diverse tematiche giovanili, tra cui: scuola, università, mondo del lavoro, cultura, tempo libero, politiche sociali.

La Consulta pertanto:

- a) accoglie le idee e le istanze delle realtà giovanili, associate e non associate, del Comune di Povoletto, proponendole all'Amministrazione comunale dopo averne valutato la realizzazione;
- b) promuove iniziative, attività, dibattiti e incontri;
- c) definisce programmi e proposte recanti misure finalizzate al miglioramento qualitativo della condizione giovanile;
- d) raccoglie informazioni nei predetti campi, direttamente, con ricerche autonome, o avvalendosi delle strutture comunali;
- e) si raccorda con gli altri enti che operano nell'ambito delle politiche giovanili a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- f) collabora con enti e associazioni che operano nel territorio comunale a contatto con le realtà giovanili;
- g) sviluppa nei ragazzi il senso civico e la consapevolezza della dimensione europea della propria cittadinanza.

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta dei Giovani:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. eventuali commissioni di lavoro.

L'appartenenza alla Consulta è del tutto gratuita.

Art. 4 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soggetti che manifestino la volontà di aderire alla Consulta dei Giovani mediante istanza scritta e che possiedano i seguenti requisiti:

1. siano residenti nel Comune di Povoletto;
2. abbiano un'età compresa tra i 16 e i 29 anni compiuti.

In caso di soggetti minorenni l'istanza sarà presentata da un genitore o da chi ne esercita la potestà.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità. La convocazione dell'Assemblea viene indetta dal Presidente della stessa. Può altresì richiedere la convocazione dell'Assemblea un terzo dei suoi membri. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti con votazione palese. I membri dell'Assemblea hanno il diritto di essere informati circa l'operato del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali e proporre al Consiglio Direttivo la realizzazione di eventi ludici, culturali e di aggregazione giovanile;
- b) controllare l'operato del Consiglio Direttivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati;
- c) proporre la modifica dello statuto in conformità all'Art. 12.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri. I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati dalla Giunta Comunale fra i membri dell'Assemblea che hanno espresso la loro disponibilità a ricoprire l'incarico. Nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere garantita, per quanto possibile, la rappresentatività:

- a) delle associazioni e degli enti che operano sul territorio comunale in ambito giovanile;
- b) del territorio comunale;
- c) dei due sessi;
- d) della maggioranza consiliare nel numero di 2 membri;
- e) della minoranza consiliare del numero di 1 membro.

I suoi membri restano in carica per tutta la durata del consesso che li ha nominati. I membri del Consiglio Direttivo che non partecipassero a due riunioni ravvicinate, senza giustificazione, decadranno dall'Organo con deliberazione della Giunta Comunale e verranno surrogati da membri eletti con nuova deliberazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, previa precedente convocazione.

Al suo interno vengono individuati con votazione palese:

1. il Presidente;
2. il Vice-Presidente della Consulta, che fa le veci del Presidente in caso di sua assenza;
3. il Segretario, con il compito di verbalizzare le riunioni.

Art. 7 - Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo :

- a) coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti;
- b) eleggere il Presidente, il Vice presidente e il Segretario;
- c) attuare il programma di attività della Consulta Giovanile secondo le indicazioni dell'Assemblea e curare l'organizzazione e l'operatività;
- d) mantenere i rapporti con l'Assemblea, informandola sullo stato delle iniziative intraprese;
- e) nominare eventuali commissioni di lavoro su temi specifici.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente della Consulta viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo fra i membri che hanno raggiunto la maggiore età. La sua nomina viene ratificata dalla Giunta Comunale. Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo esperti in grado di contribuire alla risoluzione dei problemi in esame. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del consesso che l'ha nominato.

Art. 9 - Compiti del Presidente

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presenziare le assemblee della Consulta e del Consiglio Direttivo, definendone l'ordine del giorno;
- b) rappresentare la Consulta dei Giovani nei rapporti con l'Amministrazione e con l'esterno;
- c) sottoscrivere gli atti della Consulta.

Art. 10 - Sede

La sede della Commissione è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

Art. 11 - Prima riunione

La Commissione è insediata dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 12 - Regolamento

La convocazione all'Assemblea e al Consiglio Direttivo in via ordinaria è comunicata ai membri con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'assemblea stessa.

I membri dell'Assemblea possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Sindaco; in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti. I nuovi componenti, nominati durante il mandato, restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato (Art. 6 e 8).

Al compimento del trentesimo anno i membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni. I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente restano invece in carica fino alla conclusione del loro mandato, anche qualora superassero il ventinovesimo anno di età.

All'inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione.

Le proposte di modifica dello Statuto e devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta assembleare successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Le modifiche dello Statuto devono essere trasmesse alla Giunta Comunale per l'esame.